

Corpo Volontari Protezione Civile Cinisello Balsamo

Via Giolitti 5 Cinisello Balsamo C.F 94614420159

Verbale di Assemblea del 25/06/2019

AGENZIA delle ENTRATE
DP II MILANO - UT CINISELLO BALSAMO
Data 25/06/2019 Serie 3 N. 732
ABI CAB e ESENTE

In data 25/06/2019 alle ore 21:00 si è riunita presso la sede in via Giolitti a Cinisello Balsamo l'Assemblea dell'Associazione Corpo Volontari Protezione Civile Cinisello Balsamo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 2371 c.c dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Vincenzo Acquachiara*, che, constatato che sono presenti n. 21 soci aventi diritto al voto su n. 31 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art.2365 c.c, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signora Giada Perini

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 2 agosto 2019, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la scadenza del 2 agosto 2019 è posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo provinciale delle ODV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 15/06/2019

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

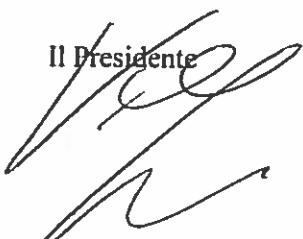
L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

2) Nessuna varie ed eventuali

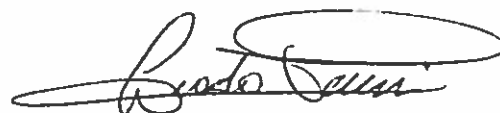
Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23:30

Il Presidente



Il segretario verbalizzante



Il Funzionario



Corpo Volontari Protezione Civile
di Cinisello Balsamo

Assemblea straordinaria del 25 giugno 2019

Cognome e Nome	Firma
Acciari Vincenzo	
Baldassarre Stefania	<i>Stef Baldassarre</i>
Bensai Marco	<i>Marco Bensai</i>
Biasin Beatrice	<i>Biasin Beatrice</i>
Bottardi Salvatore	
Campitelli Luigi	<i>Luigi Campitelli</i>
Cardani Mattia	<i>Matteo Cardani</i>
Carretta Luca	<i>Luca Carretta</i>
Colombo Alessandro	
Corapi Anna	<i>Anna Corapi</i>
Corapi Patrizia	<i>Patrizia Corapi</i>
Cristiano Alessandra	
Delle Fave Luca	<i>Luca Delle Fave</i>
Di Stefano Giuseppa	<i>Di Stefano Giuseppa</i>
Ferrabino Edoardo	<i>Ferrabino Edoardo</i>
Ferrabino Gabriele	<i>Ferrabino Gabriele</i>
Galasso Marco	<i>Galasso Marco</i>
Giuffrida Manuela	
Golini Angelo	
Lapalombella Angelo	<i>Angelo Lapalombella</i>
Martinelli Luigi Ermanno	<i>Martinelli Luigi</i>
Morales Elsa	
Panzarella Francesco	<i>Panzarella Francesco</i>
Perini Giada	<i>Perini Giada</i>
Perini Mirco	
Roma Marinella	<i>Roma Marinella</i>
Santambrogio Mauro	<i>Santambrogio Mauro</i>
Sedia Mario	
Soresina Alessandro	<i>Soresina Alessandro</i>
Sormani Alessia	
Uccellini Luca	



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Corpo Volontari Protezione Civile Cinisello Balsamo"

(Presidente nominato dal Consiglio Direttivo)

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1

(Denominazione sede e durata)

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Corpo Volontari Protezione Civile Cinisello Balsamo", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cinisello Balsamo,
3. Essa opera nel territorio della provincia di Milano ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale .
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

(Utilizzo nella denominazione "ODV" oppure "organizzazione di volontariato)

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Corpo Volontari Protezione Civile Cinisello Balsamo ODV" oppure "Corpo Volontari Protezione Civile Cinisello Balsamo organizzazione di volontariato".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.^I
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.^{II}

Art. 3

(Finalità)

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,ⁱⁱⁱ attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi,^{iv} di una o più attività di interesse generale.

3. L'Associazione senza fini di lucro opera nei seguenti settori:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- j) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- k) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- l) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
- m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4

(Attività istituzionali)

1. L'Associazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, svolge le seguenti attività:

- a) tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente con particolare riferimento alle attività di protezione civile, anche attraverso servizi di ricognizione, previsione, prevenzione, segnalazione ed osservazione, soccorso e ripristino in supporto



all'Amministrazione Comunale, Provinciale (provincia di Milano), Regionale (Regione Lombardia) e Nazionale anche attraverso mezzi aerei

promuovere e realizzare studi di ricerche finalizzati alla Protezione Civile anche in collaborazione ad Enti Locali, Istituzioni, Istituti di ricerche, Università ed altre associazioni.

svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

4. Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri soci ai quali potranno essere rimborsate solo ed esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate. Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale dell'associazione.

Per meglio perseguire le sue finalità l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

Titolo II I Soci

Art. 5 (Norme sull'ordinamento interno)

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 (Associati)

Tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione acquistano la qualità di Socio previo accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, di idonea richiesta scritta presentata allo stesso ed a fronte del versamento della quota sociale annuale determinata dal medesimo Consiglio Direttivo, in caso di rigetto la decisione non è appellabile.

I Soci compongono, con facoltà di voto deliberativo per i maggiori d'età, l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "soci sostenitori" e "soci simpatizzanti" che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare "soci onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche o Enti nella misura di un solo rappresentante designato con apposito Atto dall'Ente o dall'Istituzione interessata, purché il rappresentante non sia interdetto, inabilitato o sia stato condannato ad una pena che importi



numero dei soci è illimitato.

Presentando la domanda di ammissione, l'aspirante socio, dichiara tacitamente di accettare senza alcuna riserva il presente Statuto ed il Regolamento dell'associazione.

Art. 7 (Ammissioni/Cessazioni)

L'ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo; l'esame delle nuove richieste e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione. Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci.

I soci cessano di appartenere all'associazione a causa di uno dei seguenti motivi:

- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso, previa messa in mora;
- per decesso;
- per comportamento contrastante le finalità e le attività dell'associazione, previo apposito procedimento.
- per persistente violazione degli obblighi statutari, previo apposito procedimento

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale associativa.

Art. 8 (Diritti e doveri degli associati)

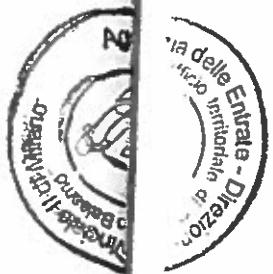
I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale. La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale. La quota associativa non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione. La quota associativa deve essere versata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

A tutti i soci sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi. In particolare, tutti i Soci hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega scritta;
- conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- frequentare i locali sociali ed utilizzare le eventuali strutture senza, tuttavia, modificarne la naturale destinazione d'uso;
- conoscere i bilanci ed i conti economici dell'associazione;
- conoscere e votare i bilanci preventivi redatti dal Consiglio Direttivo;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento

Tutti i soci hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.



Titolo III Norme sul volontariato

Art. 9 (Volontari e attività di volontariato)

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, tranne in caso dei benefici di legge. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Titolo IV Disposizioni economico-finanziarie

Art. 10 (Entità ed amministrazione del patrimonio)

L'Associazione dispone di patrimonio, costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti. Il patrimonio potrà essere incrementato con beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo, sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali, eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Art. 11 (Entrate dell'associazione)

Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative;
- contributi dei soci per le spese dell'associazione;
- rendite patrimoniali;
- contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- contributi di organismi internazionali;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio.



ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati
artigianali;
proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in
materia.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività
secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività possono essere divisi, neanche in
forme indirette, fra i soci.

Art. 12

(Durata dell'esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci)

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci sono approvati
dall'Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 16 comma 1°. L'eventuale avanzo di
gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto con
apposito progetto, entro 60 giorni dalla fine dell'esercizio finanziario.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 13 (Organi)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui
all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui
all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.
3. Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:
 - a) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) il Collegio dei Garanti.
4. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in
possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun
compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività
prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
5. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è
informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 14

(Responsabilità degli organi)



Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di principio di responsabilità amministrativa.

Capo I L'Assemblea dei Soci

Art. 15 (Composizione)

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'associazione oppure, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea la verifica della regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario.

I soci devono essere convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno 8 giorni (di calendario) prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci o su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

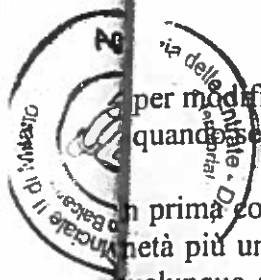
L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Art. 16 (Compiti)

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare il programma ed il bilancio previsionale per l'anno successivo;
- approvare la relazione di attività ed il rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente conformemente con quanto stabilito dal Codice Civile e dalle disposizioni vigenti in materia;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti, se previsto;
- eleggere il Collegio dei Garanti, se previsto;
- approvare l'importo annuale delle quote associative;
- approvare gli indirizzi ed il programma del Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare ogni operazione di acquisto, vendita, cessione, donazione, o comunque di straordinaria amministrazione di beni sottoposti alla registrazione a pubblici registri.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria:



per modificare l'atto costitutivo e/o lo Statuto;

quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei Soci.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate ai successivi art 23 e 24 del presente Statuto.

Art. 17 (Regole di voto)

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 6 (sei) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 6 (sei) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Capo II Il Consiglio Direttivo

Art. 18 (Composizione e nomina)

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ed un massimo di sette membri (sempre in numero dispari) eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza di un consigliere l'Assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro socio il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e potrà essere riconfermato. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

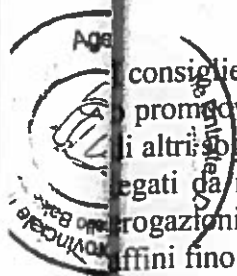
La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate e/o ratificate dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 (Decadenza ed obblighi dei consiglieri)

Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo.

Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato. Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma precedente, al Presidente.



I consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'Associazione. Non possono tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o sindacali o di categoria dei Soci, amministratori, o di altri soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'ente o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali all'ente. Analogo divieto si applica anche ai coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado.

Art. 20 (Compiti)

Compete al Consiglio Direttivo quanto segue:

- eleggere il Presidente ed il Vice presidente (o più Vice presidenti)
- nominare il segretario, il Tesoriere e/o Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione dei Soci;
- compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività ed autorizzando la spesa;
- ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- istituire gruppi di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio ed alle Assemblee con voto consultivo.

Art. 21 (Convocazione e validità delle sedute)

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, con voto consultivo.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del consiglio si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai Consiglieri.

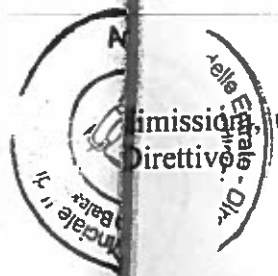
Capo III Il Presidente

Art. 22 (Elezione)

Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente ed il Vice Presidente (o più Vice presidenti), che durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

In caso di assenza temporanea le relative funzioni sono svolte dal Vice presidente. Di fronte ai Soci, ai terzi e tutti i pubblici uffici la firma del Vice presidente sostituisce quella del Presidente.

In caso di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Vice Presidente rimane in carica per la normale amministrazione e convoca il Consiglio Direttivo al fine



...un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Art. 23 (Compiti)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto,

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni da Pubbliche amministrazioni, enti, istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha la facoltà di nominare Avvocati e/o procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Capo IV L'organo di controllo

Art. 24 (Composizione)

1. L'organo di controllo, nominato, nelle ipotesi di cui all'articolo 30 del codice del terzo settore è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 2 (due) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 25 (Compiti)

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;



esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Capo V L'organo di revisione

Art. 26 (Composizione)

1. L'organo di revisione, nominato nei casi di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 2 (due) anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 27 (Compiti)

All'organo di Revisione dei Conti spettano, in quanto compatibili con la natura dell'Associazione, i seguenti compiti:

- eleggere tra i suoi componenti il Presidente;
- esercitare il potere e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;
- agire di propria iniziativa su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di uno dei Soci;
- partecipare alle riunioni di Consiglio;



- con relazione scritta, riferire annualmente all'assemblea la situazione amministrativa e contabile dell'associazione e provvedere alla relativa trascrizione nell'apposito registro dei Revisori dei

Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile e amministrativa dell'associazione.

L'incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

Art. 28

(Composizione)

L'assemblea dei Soci può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti. I componenti del Collegio durano in carica due anni a decorrere dalla loro nomina.

Art. 29

(Compiti)

Al Collegio dei Garanti spettano i seguenti compiti:

- dirimere le controversie tra singoli Soci e tra Soci ed Associazione;
- giudicare *ex bono et equo* senza formalità di procedure. Il suo giudizio, scritto e motivato, è inappellabile.

Titolo V

I libri sociali

Art. 30

(Libri sociali e registri)

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Titolo VI

Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione

Art. 31

(Modifiche allo Statuto)

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è approvato dall'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno, con la maggioranza dei tre quarti dei Soci.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra associazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4, della legge 266/91.

In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti ai Soci.

Titolo VII Disposizioni finali

Art. 33 (Rinvio a disposizioni vigenti)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia con particolare riferimento al codice civile, alla legge n. 266/91, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive variazioni.

i. L'art.91, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") prevede che chiunque utilizzi in modo illegittimo l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV", sia soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 10.000 euro. La sanzione è raddoppiata quando l'illegittimo utilizzo è finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.

ii. La Circolare del Ministero del Lavoro n.20 del 27 dicembre 2018 ha precisato infatti che, durante il periodo transitorio e fino all'istituzione del RUNTS, l'acronimo "ODV" (o l'indicazione di "organizzazione di volontariato") potrà comunque essere inserito nella denominazione da parte delle organizzazioni che risultano iscritte nei relativi registri, e ciò in base all'art.101, c.3, del Codice del Terzo settore.

iii. Ex art.4, c.2, del Codice del Terzo settore, non possono essere enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da tali enti.

iv. Ex art.32, c.1, del Codice del Terzo settore, le ODV si caratterizzano per svolgere la loro attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi; a differenza delle APS, quindi, le ODV non possono svolgere la loro attività in prevalenza a favore degli associati.

v. Lo statuto può comunque disporre un periodo di tempo inferiore a 3 mesi oppure non prevedere alcun periodo minimo di iscrizione nel libro degli associati ai fini dell'esercizio del diritto di voto; non è invece possibile stabilire un periodo minimo di iscrizione superiore a 3 mesi. L'art.24, c.1, del Codice del Terzo settore è quindi derogabile ma non in maniera peggiorativa nei confronti dell'associato.

Qualora si decida di prevedere un periodo temporale prima di poter esercitare il diritto di voto, gli associati che si trovano in tale condizione non possono esercitare il diritto di voto ma sono comunque invitati all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Il loro numero non viene computato ai fini del raggiungimento dei quorum.



vi. disposizioni relative ai libri sociali obbligatori sono contenute nell'art.15 del Codice del Terzo settore; quelle relative al registro dei volontari si trovano all'art.17, c.1, dello stesso Codice.